



Ord. N. 4
Del 26.01.2024

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE AI 5 GRADI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA E DIVIETO DI SPARARE FUOCHI, DURANTE LE PARTITE DI CALCIO – STAGIONE 2023/2024, PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MIGLIONICO – VIA PAPA GIOVANNI XXIII

PREMESSO che

- In data 28.01.2024 si svolgerà la partita di calcio relativa al Campionato di promozione Lucana anno 2023/2024 tra Miglionico e Melfi;
- tale incontro richiamerà numeroso pubblico fra cui gruppi di sostenitori ospiti;
- l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n.14/2010 del 17/3/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore" oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

RITENUTO che

- in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche ha alterato i freni inibitori e ha facilitato la commissione di atti di violenza e turbative all'ordine pubblico;
- spesso l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine ha determinato l'incontrollata diffusione di tali rifiuti che sono stati utilizzati come oggetti contundenti divenendo strumenti atti ad offendere.

CONSIDERATA

la necessità di mantenere, in occasione della suddetta partita di calcio e per tutte le partite fino alla fine del campionato:

- a) il divieto di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi a partire da due ore prima l'inizio degli eventi sportivi ad un'ora dopo la conclusione degli stessi;
- b) il divieto di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica a partire da due ore prima l'inizio degli eventi sportivi ad un'ora dopo la conclusione degli stessi e che in caso di consumazione dovranno essere somministrate in contenitori di plastica o similari;

VISTI

- Il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 773/1931;
- La legge 4 aprile 2007 n.41 recante "misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
- l'art.54 del D.Lvo n.267/2000 così come modificato dal decreto legge n.14/2017 convertito con Legge n.48/2017;
- l'art.7bis del D.Lvo 267/2000.

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza sarà data adeguata informativa

ORDINA

In occasione dell'incontro di calcio del 28.01.2024, che si disputerà presso il complesso polisportivo del Comune di Miglionico sito in via Papa Giovanni XXIII e per tutte le partite che si disputeranno fino alla fine del campionato è vietato:

1. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi, a partire da due ore prima l'inizio degli eventi sportivi ad un'ora dopo la conclusione degli stessi;
2. introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica a partire da due ore prima l'inizio degli eventi sportivi ad un'ora dopo la conclusione degli stessi, le bevande potranno essere somministrate in contenitori di plastica e similari;
3. è vietato detenere e sparare prodotti esplosivi o artificiali contenenti miscele detonanti quali petardi, razzi, mortaretti, bombe-carta, loro derivati e quant'altro possa arrecare danno a persone e/o cose;
4. è vietato vendere o far detenere ai minori, oltre che i predetti materiali esplodenti, anche i prodotti sottoposti a libera vendita classificati quali artifici e giocattoli pirici ai sensi dell'art. 82 n. 4 e 5 Reg. Es. T.U.L.P.S. (r.d. 6 maggio 1940 n. 635) ed individuati nell'Allegato A del predetto regolamento e comunque tutti gli artifici pirici la cui vendita è vietata ai minori;

L'area, nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente dispositivo, è da considerarsi quella all'interno del Campo di Calcio e quella all'esterno, compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze:

via Papa Giovanni XXIII;
via Appia;
via Aldo Moro

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00, ai sensi dell'art.7bis del D.Lvo 267/2000.

Il presente provvedimento ha validità **fino alla conclusione del campionato**.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- verrà preventivamente trasmessa al Prefetto della Provincia di Matera;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente TAR
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Matera, alla locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO

Geom. Francesco COMANDA

Francesco Comanda

